

[**MULTE**] La relazione dei Carabinieri del Mipaaf mette in discussione il calcolo dello splafonamento

Quote latte, i dati non tornano

[**DI GIUSEPPE FUGARO**]

Chiesta
la sospensione
immediata
di tutte le procedure
di rateizzazione
in corso



Ancora una volta viene messa in dubbio la credibilità del sistema delle quote latte messo in piedi in Italia e il conseguente calcolo per determinare la produzione fuori quota e sulla quale applicare il superprelievo.

A scatenare il putiferio è stato il rapporto del nucleo Carabinieri del Mipaaf che ha messo a confronto per circa un quindicennio, dal 1995 al 2009, i dati dell'Agea per il calcolo della nostra produzione lattiera ai fini della determinazione delle eccedenze e quelli contenuti nelle banche dati dell'Aia (Associa-

zione italiana allevatori) e dell'anagrafe bovina del ministero della Salute. Le anomalie riscontrate non sono di poco conto in quanto andrebbero a inficiare i dati ufficiali sui quali viene calcolato lo splafonamento della quota individuale e della quota nazionale e quindi il pagamento della multa addebitata all'Italia e ai singoli allevatori. Ovviamente l'inesattezza dei dati Agea fa venir meno anche tutto il conseguente sistema di pagamento delle multe attraverso la rateizzazione prevista dalla legge fortemente voluta e difesa dall'ex ministro Zaia.

Proprio per questo ultimo motivo, infatti è stato richiesto al nuovo ministro Galan di procedere almeno alla sospensione

italiani in attesa di un chiarimento come peraltro auspicato dallo stesso Ministro.

Il rapporto dei Carabinieri mette a raffronto dati che dovrebbero essere affidabili specie quelli dei controlli funzionali affidati all'Aia e quelli dell'anagrafe bovina e delle autorizzazioni igienico-sanitarie gestiti dal ministero della Salute. Dall'altra parte si dispone della corposa banca dati dell'Agea basata sulle famose dichiarazioni di consegna effettuate sui modelli L1 e sulle dichiarazioni relative al tenore in grasso del latte.

Quest'ultimo elemento è di particolare rilevanza in quanto consente di effettuare le correzioni di fine campagna sul latte prodotto e arrivare al calcolo del

quantitativo teorico prodotto da raffrontare con la relativa quota assegnata ad ogni allevatore, e in caso di superamento della quota applicare il prelievo supplementare definitivo.

È bastato poco ai Carabinieri del Mipaaf per verificare che molti dati non erano congruenti tra di loro, ma ancora non è chiaro come tali confronti non siano stati fatti preventivamente, utilizzando semplici procedure informatiche, da parte dell'Agea che gestisce il sistema delle quote latte con relativo calcolo del superprelievo.

Il tenore in grasso che risulta dalle dichiarazioni effettuate dagli allevatori all'Agea risulta in molti casi più basso di quello registrato dall'Aia nei controlli funzionali e ciò aprirebbe una nuova luce su alcuni casi di truffe riguardanti il prelievo dei campioni di latte da sottoporre ad analisi. Basterebbe solo questo per mettere in dubbio la credibilità del sistema di correzione della quantità attribuibile in teoria a ciascun produttore sulla

[**RILEVAZIONI** Il giallo delle superfici

tato sia per il settore latte che per altri settori.

Non si dimentichi a questo proposito che la consistenza territoriale del vigneto Italia è stata a lungo controversa tra i dati delle rilevazioni statistiche dell'Istat e quelli delle rilevazioni dello schedario viticolo e del successivo inventario delle

Il non allineamento dei dati sulla produzione lattiera italiana tra le diverse banche dati, scoperto dai Carabinieri del Mipaaf non è comunque una grossa novità in quanto si tratta di anomalie che abbiamo in passato constata-

superfici viticole. Analoghi gialli si sono registrati per le superfici investite a oliveti e a seminativi, e per il latte fu proprio l'ex ministro Zaia a portare alla luce l'errore di valutazione commesso venti anni fa nella fissazione della quota produttiva di riferimento per l'Italia.

Infatti in occasione della richiesta di aumento della nostra quota produttiva venne fatto presente da Zaia, che il dato di riferimento dell'epoca fornito dall'Istat era sottovalutato e che questo errore si era trascinato per anni con la conseguenza che l'Italia era stata costretta al pagamento di pesanti multe per il superamento della quota stessa. ■ **G.F.**

base del tenero in grasso del latte, se non ci fosse dell'altro di ancora più grave.

Le rese produttive della vacche iscritte nei libri genealogici Aia e nell'anagrafe bovina sono molto spesso diverse da quelle dichiarate nei modelli L1 per cui in questo caso si tratterebbe della classica frode fiscale di dichiarare meno al fisco per pagare meno tasse, in questo caso all'Agea per non pagare il prelievo. Ovviamente lo scostamento tra le banche dati non riguarda solo le quantità di latte prodotto, ma anche il numero di animali posseduti nonostante la banca dati dell'anagrafe bovina e quella dell'Agea comportino costi non indifferenti e tali da giustificare il colloquio e il confronto tra i due sistemi.

I dati dei modelli L1 e quindi dell'Agea, di migliaia e migliaia di allevatori, sono risultati poi, intestati ad aziende per le quali nell'anagrafe del Ministero della salute non risulta essere stata concessa nessuna autorizzazione igienico-sanitaria per cui o si tratta di aziende inesistenti che producono latte in nero oppure di aziende che producono in violazioni alle norme igienico-sanitarie.

Sono bastate questi elementari raffronti per far affermare che il sistema delle quote non è affidabile così come tutto il conseguente sistema delle multe né potrà essere portato a giustificazione che le banche dati raffrontate hanno finalità diverse in quanto la base di partenza è la stessa e cioè l'azienda zootecnica e i bovini da latte. Se fosse affermata la minore valenza delle banche dati dell'Aia e dell'anagrafe bovina si tratterebbe comunque di un'affermazione grave in quanto si vanificherebbero sistemi che hanno invece già dimostrato la loro validità e hanno comportato notevoli costi di costituzione e gestione. ■

[ETICHETTA Ue: stop all'origine per uht e formaggi

Il decreto ministeriale predisposto dall'ex ministro per le Politiche agricole **Zaia**, sull'etichettatura del latte per introdurre l'indicazione dell'origine è stato bocciato dalla Commissione europea con una decisione del 22 aprile 2010.

L'esito negativo del decreto ministeriale notificato a Bruxelles ad agosto 2009 era già nell'aria sin dal momento in cui la Commissione, circa un mese prima, aveva espresso analogo giudizio su un ddl greco che aveva le stesse finalità. Per il momento il neo ministro **Giancarlo Galan** si è riservato di esaminare la questione prima di assumere ogni decisione.

Sul tema è intervenuto invece il consigliere regionale dell'Emilia Romagna della Lega Nord, **Roberto Corradi**, che ha sparato a zero contro la Commissione affermando che «anche questa volta le istituzioni europee hanno piegato la testa alle ragioni economiche di chi ha interesse a evitare che i cittadini-consumatori possano compiere acquisti consapevoli».

La bocciatura del decreto ministeriale italiano è stata comunque adeguatamente

motivata. La decisione comunitaria ricorda che il decreto notificato disponeva l'obbligo di indicare il luogo di origine nell'etichettatura del latte uht, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato a elevata temperatura; così anche per l'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari e per le sostanze ottenute dalla trasformazione di latte o di prodotti lattiero caseari e utilizzate per fabbricare formaggi, ivi compresi i latticini, con riferimento al luogo di origine del latte impiegato nella fase iniziale del processo di trasformazione. Infine anche l'utilizzo di cagliate doveva essere menzionato in etichetta specificando il luogo di origine del latte impiegato nella cagliata. Le autorità italiane hanno sostenuto che il decreto era necessario per definire e regolamentare il sistema di rintracciabilità del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte uht, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari e per



provvedere alla massima tutela degli interessi dei consumatori.

Motivazioni completamente respinte dalla Commissione in quanto la rintracciabilità è garantita ampiamente dalle norme di cui allo specifico Reg. 178/2002 e la tutela degli interessi dei consumatori non è stata dimostrata in modo sufficiente.

In particolare, in base all'articolo 18, del Reg.178/2002 gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento nonché le altre imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Inoltre l'articolo 19 del regolamento in questione prevede obblighi specifici per gli operatori del settore alimentare. L'obbligo dell'indicazione di origine sui prodotti finiti in questione non rappresenta quindi un'informazione necessaria ai fini del rispetto di detti requisiti in materia di rintracciabilità.

Infatti, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13/CE l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza è obbligatoria qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto. Tutto ciò quindi non può riferirsi alla situazione italiana nella quale l'indicazione dell'origine costituisce solo un elemento di alterazione della concorrenza. ■ **G.F.**